



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente della XII Commissione-
Affari sociali

Camera dei deputati

Oggetto: Proposta di legge AC 2715 “Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici”. Parere dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Come probabilmente saprete, questa Autorità ha già avuto modo di esprimersi su alcuni aspetti della presente proposta di legge, su invito della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio on. Martina Semenzato nell’ambito di una indagine specifica sugli orfani per crimini domestici.

All’esito dell’esame si era osservato che la legge 11 gennaio 2018, n. 4 - integrata da successive disposizioni - costituisce il primo intervento organico nell’intero panorama europeo in materia di tutela degli orfani per crimini domestici, e tuttavia si riconoscevano alcune criticità nella sua applicazione, in particolare:

- diffusa mancanza di informazione sui diritti e i benefici di legge, aggravata dalla complessità delle procedure di accesso;
- inosservanza degli obblighi informativi sanciti dalla direttiva 2012/29/UE (art. 9), che impone ai servizi di assistenza di fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sull’accesso ai sistemi di risarcimento;
- inadeguatezza dell’indennizzo una tantum di 60.000 euro previsto dalla legge n. 122 del 2016, che nei casi con più orfani dello stesso nucleo familiare viene ripartito tra tutti.

Si erano altresì sottolineate in Commissione:

- l’assenza di un registro/anagrafe nazionale degli orfani che consenta di conoscere la reale portata del fenomeno e di rilevare eventuali disomogeneità territoriali nell’erogazione delle tutele;
- lacune nell’ambito di applicazione della sospensione dalla successione (art. 463-bis c.c);
- mancanza di una disciplina specifica per il diritto alla deindicizzazione degli orfani, costretti a rivivere virtualmente il trauma anche a distanza di molti anni dall’evento.

U

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.0000695/2026 del 04/05/2026



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

La proposta di legge A.C. 2715 interviene su grande parte di dette criticità, introducendo informazione immediata alle vittime -si tratta, dal nostro punto di vista, dell'innovazione dirimente- con consegna obbligatoria di un documento unificato (in linguaggio accessibile e multilingue) che illustri le tutele e le misure di sostegno disponibili (art. 4).

Allo stesso modo decisive: la previsione di un difensore d'ufficio specializzato scelto tra professionisti con formazione specifica e con spese a carico dello Stato (art. 5); la formazione specifica obbligatoria e continua per tutti gli operatori (forze dell'ordine, magistrati, servizi sociali, ecc., art.7); la presa in carico multidisciplinare che affronti il trauma in modo integrato (art. 6) entro cinque giorni dall'evento, tramite un Progetto Individuale di Assistenza e Tutela (PIAT) che includa supporto psicologico, educativo, sanitario e abitativo. Lo stesso dicasi (art. 9) delle disposizioni finanziarie che prevedono oneri quantificati in 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2026, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione presso il Ministero dell'interno.

Altre raccomandazioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta - modifiche di norme in materia successoria, adeguamento degli indennizzi, diritto alla deindicizzazione e supporto specifico alle famiglie affidatarie — non trovano invece corrispondenza nel testo della proposta, verosimilmente perché richiedono un coordinamento più complesso con la legislazione vigente e potrebbero essere oggetto di distinti interventi legislativi.

Le innovazioni introdotte dalla proposta di legge promettono senza dubbio di colmare buona parte delle lacune strutturali nel sistema di tutela dei figli rimasti orfani in seguito a crimini domestici.

Si osserva tuttavia che, costituendo il focus della proposta di legge l'istituzione di un Registro nazionale centralizzato presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrebbe sfuggire all'attenzione una parte delle ragioni per le quali, a nostro parere, si è prodotto l'attuale vuoto operativo.

Il Registro è configurato come base di dati di interesse nazionale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e nel rispetto del GDPR. All'art. 2 si attribuisce al registro una duplice funzione: conoscitiva — censire il fenomeno in termini quali-quantitativi, analizzare i fattori di rischio e raccogliere le esperienze degli interventi messi in atto per valutarne replicabilità, qualità e impatto — e operativa — garantire una presa in carico tempestiva e individualizzata.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Se indubbiamente il Registro Nazionale costituirebbe un passo avanti a livello conoscitivo, sulle sue ricadute operative ci sia consentito di esprimere qualche riserva.

In coerenza con quanto già espresso in Commissione Parlamentare, se è vero che il vuoto operativo della legge 11 gennaio 2018, n. 4 va ricondotto a scarsa informazione e a farraginosità che ne ostacolano il ricorso da parte degli orfani speciali e delle famiglie affidatarie; e se, d'altro canto, può essere necessario disporre di dati costantemente aggiornati, permane tuttavia il convincimento che almeno parte di detta insufficiente operatività vada ricondotta all'esercizio da parte dell'orfano - e del nucleo affidatario- di un diritto all'oblio, paragonabile al diritto all'oblio riconosciuto a chi è sopravvissuto a gravi malattie, a fronte della catastrofe che ha travolto la sua vita con perdita all'unisono di entrambe le figure adulte di riferimento.

Andrebbe dunque valutato se su questo scarso accesso alle opportunità configurate dalla legge in vigore non incida anche il desiderio di ritrovare in tempi ragionevoli qualche forma di normalità, evitando qualunque passaggio che possa apparire come una *"istituzionalizzazione"*, un consolidamento della propria posizione di vittima, per poter passare oltre prima possibile e per quanto possibile.

Se fosse pertanto vero, com'è nostra convinzione, che dette ragioni contribuiscono in modo significativo allo scarso ricorso ai benefici previsti dalla legge vigente, l'istituzione di un registro nazionale potrebbe andare a consolidarle (al netto di questioni di privacy che competono all'Autorità preposta).

Si rileva inoltre che probabilmente registri territoriali sarebbero più funzionali a produrre una maggiore operatività della norma rispetto a un registro nazionale centralizzato.

D'altro canto, se le associazioni rappresentative degli orfani di crimini domestici avessero effettivamente espresso parere positivo all'idea dell'istituzione di un Registro nazionale, va tuttavia rilevata la possibilità di una distanza tra la posizione favorevole di dette associazioni e il diritto del singolo a non essere nominato nel registro e a far valere la propria volontà a riguardo, allo scopo di poter riorganizzare liberamente la propria esistenza il più possibile lontano dalle circostanze drammatiche che l'hanno travolta.

Sempre in tal senso desta qualche perplessità anche il non-accoglimento nella Pdl della deindicizzazione (delisting) proposta nella relazione conclusiva dalla Commissione Parlamentare sul femminicidio: la deindicizzazione delle notizie relative all'omicidio del genitore non elimina contenuti, ma li rende non direttamente reperibili tramite i motori di ricerca. Il dato rimane nei «siti sorgente», ma non affiora digitando una parola chiave. Questo strumento è previsto espressamente dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconosce all'interessato il «diritto alla



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

cancellazione» e obbliga il titolare del trattamento ad adottare misure ragionevoli per rimuovere link, copie o riproduzioni dei dati personali. Il cambio di cognome risponde ad una logica affine: il cognome del genitore può diventare un marcatore identitario che congela il minore nella sua condizione di vittima collegandolo al genitore omicida, a scuola, nelle relazioni sociali, sul lavoro. Cambiare cognome consente alla persona di ricostruire la propria identità dinamica senza essere perpetuamente ricondotta a quell'evento traumatico. In questo senso può essere considerato una forma di oblio perché incide non sulla notizia pubblica ma sul piano della vita personale e relazionale. Il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione non trova invece corrispondenza nel testo della proposta, che evidentemente ha un focus diverso: quello di mettere a sistema il quadro degli interventi.

Grazie per l'attenzione

Cordiali saluti

Marina Terragni